

**Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per collaborazioni, attività varie, iniziative tecniche e culturali ed eventi organizzati dalla Fondazione Città di Terracina.**

Anni 2024-2027

Visti i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 03/09/2024 e del 24/10/2024, si rende noto che la Fondazione Città di Terracina intende individuare, con il presente Avviso, soggetti disponibili a sponsorizzare, nel corrente anno e nei tre successivi (2025-2026-2027), attività, opere e manutenzioni, iniziative tecniche, culturali e artistiche nell'ambito dell'operato istituzionale della Fondazione:

aree e siti archeologici (c.d. *Capitolium*, teatro romano, area archeologica di Monte S. Angelo, Rocca Frangipane Palazzo della Bonificazione Pontina, Casa de Acso), monumentali, storico artistici:

- manutenzione ordinaria consistente in opere di pulizia, sistemazione, eliminazione della vegetazione - invasiva, "manutenzione del verde";
- manifestazioni culturali e artistiche di vario tipo;
- fornitura di supporto tecnico-specialistico anche informatico, materiale tipografico, strumentazione e attrezzature di vario tipo, gestione del sito della Fondazione e dei social (facebook e istagram);
- ulteriori attività, prestazioni, supporti eventualmente da definire;

Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.

**1. Soggetto promotore (sponsee).**

La Fondazione Città di Terracina, di seguito denominata solo "Fondazione", in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di "sponsee".

**2. Oggetto di sponsorizzazione: attività varie anche di supporto tecnico-specialistico e informatico, opere e manutenzioni, iniziative tecniche/culturali/artistiche, eventi progettati, da progettare, da definire, che saranno in parte o totalmente oggetto di sponsorizzazione.**

Le attività oggetto di sponsorizzazione possono riguardare:

- a) supporto ad ambienti o spazi della sede della Fondazione;
- b) supporto ad eventi e attività della programmazione della Fondazione;
- c) supporto ad allestimenti o progetti espositivi direttamente prodotti o ospitati nelle aree e siti archeologici (c.d. Favisse del tempio maggiore, c.d. *Capitolium*, teatro romano, area archeologica di Monte S. Angelo, Rocca Frangipane Palazzo della Bonificazione Pontina, Casa de Acso);
- d) supporto per le forniture di materiali per allestimenti, attività di comunicazione, promozione e per gli eventi della Fondazione;
- e) fornitura di supporto tecnico-specialistico anche informatico, materiale tipografico, strumentazione e attrezzature di vario tipo, gestione del sito della Fondazione e dei Social Network (Facebook e Instagram).

Sono altresì ammesse ulteriori proposte di sponsorizzazioni aventi per oggetto un contenuto non menzionato in questo elenco, purché ritenuto valido dalla Fondazione.

L'elenco delle attività, iniziative, eventi potrà, qualora ritenuto necessario, essere aggiornato ed implementato da parte della Fondazione, tramite pubblicazione di aggiornamento sul sito della Fondazione (<http://www.fondazioneterracina.it>).

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per la Fondazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Le offerte di sponsorizzazione pervenute alla Fondazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto quanto sopra sommariamente descritto. Le ricerche di sponsorizzazione a cui si riferisce l'avviso, riguardando l'organizzazione di attività varie anche di

supporto tecnico-specialistico, iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il coinvolgimento di un alto numero di sponsor, anche in riferimento ai diversi segmenti di attività che afferiscono al singolo evento, non dovrebbero richiedere la necessità di svolgere una selezione fra le proposte presentate.

### **3. Caratteristiche delle proposte di sponsorizzazione e sponsorizzazioni escluse**

Le offerte di sponsorizzazione potranno:

- a) essere presentate in relazione ad una o più delle iniziative e attività sopra sommariamente indicate;
- b) consistere in sponsorizzazioni di **natura finanziaria** (sotto forma di erogazione economica) e/o di **natura tecnica** (erogazione diretta di servizi a carico dello sponsor);
- c) coprire l'intera o anche soltanto una parte dei costi dell'iniziativa o di singole attività di cui si compone l'iniziativa come descritta nell'allegato.

È esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. La Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsor. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione per la quale si possa rilevare pregiudizio o danno all'immagine della Fondazione o delle sue iniziative o possa essere, comunque, valutata come inopportuna e inaccettabile.

### **4. Destinatari**

**1.** I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per la sponsorizzazione tecnica lo Sponsor dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, oggetto di sponsorizzazione, ivi compresi quelli dei progettisti o di eventuali terzi esecutori (art. 100 del D.lgs. 36/2023).

**2.** Possono presentare una proposta di sponsorizzazione i legali rappresentanti o i delegati alla firma (a titolo esemplificativo, Direttori, Dirigenti, Quadri, etc.) ovvero anche procuratori, collettori di sponsor, agenzie di comunicazione o pubblicità, media center, opportunamente autorizzati.

### **5. Profili economico - giuridici**

I rapporti tra la Fondazione, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione.

Nel solo caso di sponsorizzazioni complesse, per l'esecuzione del contratto, lo sponsor contraente potrà richiedere di servirsi, previo assenso della Fondazione, di prestazioni effettuate da altri soggetti giuridici (c.d. sub-sponsor), fermo restando che di ogni aspetto relativo al contratto di sponsorizzazione, risponderà in prima persona unicamente lo sponsee. Detti soggetti giuridici dovranno previamente rendere alla Fondazione, al pari dello sponsor, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e saranno sottoposti, per quanto applicabili, agli stessi obblighi e adempimenti previsti dal presente Avviso.

A beneficio degli stessi soggetti potranno essere garantite, a richiesta dello sponsor e previa autorizzazione della Fondazione, controprestazioni in termini di visibilità nel rispetto di quanto disciplinato al successivo art. 6, purché detta visibilità non sia prevalente rispetto a quella garantita allo sponsor stesso.

## **6. Impegni generali dello sponsee.**

La Fondazione si riserva di decidere quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor, tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche dell'iniziativa sponsorizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dette controprestazioni potranno consistere in:

- presenza del proprio marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell'evento (programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.);
- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo-pubblicitaria prodotta in relazione all'evento (pubblicità sulla stampa, alla radio, in televisione, affissione statica e dinamica etc.);
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento (conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.);
- diritto di associazione, per periodi determinati da concordare con la Fondazione, dell'immagine dell'Azienda/Prodotto/Servizio Sponsor a quella dell'evento sponsorizzato per proprie attività promo-pubblicitarie, che dovranno comunque essere concordate qualitativamente con la Fondazione, e i cui costi saranno sostenuti direttamente dallo sponsor;
- diritto a realizzare, secondo modalità da concordare con la Fondazione, campagne di comunicazione a sostegno dell'evento sponsorizzato, valorizzando particolarmente il ruolo dello Sponsor;
- diritto, nei limiti da concordare con la Fondazione, a distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico contattato nell'ambito dell'evento o presente ad iniziative a questo correlati, con la presenza di proprio personale presente negli spazi ove si tengono dette iniziative, eventualmente allestiti e personalizzati ad hoc;
- diritto a organizzare iniziative proprie, e per i propri ospiti, correlate all'evento sponsorizzato, da concordare con la Fondazione in relazione alle caratteristiche delle iniziative stesse e al periodo di svolgimento;
- diritto, per un periodo determinato da concordare con la Fondazione e secondo limiti definiti dalla stessa, a realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema dell'evento sponsorizzato;
- diritto, secondo limiti da definire con la Fondazione, alla diffusione a clienti e pubblici selezionati di interesse dello Sponsor di documentazione inerente l'evento sponsorizzato;
- diritto ad utilizzare, per periodi determinati da concordare con la Fondazione, immagini e filmati dell'evento in relazione all'attività dello sponsor;
- possibilità di valorizzare la sponsorizzazione in spazi comunicativi della Fondazione non strettamente legati all'evento sponsorizzato;
- opportunità di distribuire, per un periodo determinato da concordare con la Fondazione e secondo limiti definiti dalla stessa, materiali informativi dello Sponsor in punti informativi della Fondazione;
- facoltà, previa approvazione della Fondazione e entro limiti da concordare, di svolgere eventi propri dello Sponsor e/o apporre manufatti pubblicitari secondo modalità coerenti coi regolamenti in materia.

Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor nell'ambito della presentazione dell'offerta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, per essere poi definite, laddove l'offerta stessa risulti idonea, e previa valutazione di congruità di cui all'art. 9, nella fase di stipula del contratto di sponsorizzazione.

Qualora l'offerta stessa risulti idonea, ed effettuata la valutazione di congruità, la controprestazione sarà dettagliata nel contratto di sponsorizzazione. In tale ultima fase resta ferma la facoltà della

Fondazione, laddove le controprestazioni richieste non risultino per qualsiasi motivo attuabili, di proporre controprestazioni alternative (anche diverse da quelle sopra elencate), il cui rifiuto importerà la mancata accettazione dell'offerta di sponsorizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte della Fondazione. In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma o al marchio della Fondazione, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto ai segni distintivi della Fondazione.

### **7. Impegni generali dello sponsor.**

**a)** In caso di **sponsorizzazione finanziaria**, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsee. L'eventuale mancato integrale utilizzo da parte della Fondazione della somma corrisposta per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà a disposizione della Fondazione, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

**b)** In caso di **sponsorizzazione tecnica**, per la fornitura di servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola attività, lo sponsor dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa ordinaria per la propria attività e predisporre, ove necessario, la progettazione del servizio, da sottoporre previamente alla Fondazione, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.

In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione della Fondazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

### **8. Termine e modalità di presentazione delle proposte**

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo [fct@pec.fondazioneterracina.it](mailto:fct@pec.fondazioneterracina.it) e potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Avviso.

La proposta dovrà recare all'esterno del plico o nell'oggetto della PEC la dicitura: "AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ ED EVENTI" (in caso di plico si invita ad indicare all'esterno dello stesso anche la denominazione del soggetto offerente e i relativi recapiti, incluso telefono ed email).

La proposta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'offerente, con a corredo un suo documento di identità in corso di validità (in caso di offerta inviata via PEC è richiesta la firma digitale), e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti:

1. dati generali identificativi dell'offerente;
2. sintetica descrizione dell'attività esercitata e curriculum aziendale dello sponsor;
3. l'attività che si intende sponsorizzare e le modalità di sponsorizzazione:
  - se **finanziaria**, indicare l'entità (sia in cifre che in lettere) comprensiva di IVA, della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento dell'evento e sarà utilizzata dalla Fondazione in funzione delle concrete

esigenze organizzative; l'eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;

- se **tecnica**, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzate, ed il relativo valore economico complessivo con evidenziazione dell'IVA;

4. proposta di controprestazioni a carico della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (è possibile esplicitare anche eventuali richieste di visibilità per i c.d. sub-sponsor);

5. dichiarazione, da parte del legale rappresentante:

- di possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 D.Lgs. n. 36/2023 e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l'Amministrazione comunale di Terracina;
- per le sponsorizzazioni tecniche, il possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, oggetto di sponsorizzazione, ivi compresi quelli dei progettisti o di eventuali terzi esecutori (art. 100 del D.lgs. 36/2023);
- di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso;
- di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione,
- di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell'articolo 3;
- di accettazione all'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall'Amministrazione;

6. descrizione del logo nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo;

Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

## **9. Valutazione delle offerte**

La valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:

- valutazione da parte della Fondazione dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l'attività sponsorizzata;
- valutazione da parte della Fondazione, che potrà a tal fine avvalersi del parere di esperti dei singoli settori, della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor rispetto al valore economico della prestazione (tecnica o finanziaria) offerta dallo stesso. Laddove non sia riscontrata detta congruità, le parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello sponsor secondo valori ritenuti congrui dalla Fondazione. In mancanza di accordo in tal senso la proposta sarà considerata inidonea per mancanza di congruità economica.

Ai fini del giudizio di idoneità della proposta la Fondazione può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa.

Fatte salve le proposte già contrattualizzate, laddove dovesse verificarsi concorrenza o incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione, la Fondazione avvia una negoziazione diretta con i proponenti, al fine di verificare possibilità di coesistenza delle proposte o di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività.

A seguito di ciò, nel caso permanga la necessità di effettuare una selezione, la stessa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Fondazione. L'Amministrazione, nel caso vi sia un unico proponente ovvero qualora un proponente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno l'80% dell'organizzazione dell'evento, si riserva la facoltà di conferire allo stesso la qualifica di **main sponsor**.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione. La Fondazione, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocare l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo. Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione dell'evento, oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

#### **10. Tutela della riservatezza**

I dati personali raccolti in attuazione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è la Fondazione. Lo Sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata. Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

#### **11. Penali**

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione oggetto di sponsorizzazione, la Fondazione si riserva di applicare una penale parti allo 0,3 per mille del valore della sponsorizzazione.

#### **12. Foro competente**

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Latina.

#### **13. Informazioni e chiarimenti**

Informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso ed alla procedura di sponsorizzazione possono essere richiesti tramite email: [segreteria@fondazioneterracina.it](mailto:segreteria@fondazioneterracina.it) o al seguente numero di telefono: 0773/359346.

Il Presidente della Fondazione Città di Terracina  
Dott. Francesco Di Mario